

# Sin.Base

- SAN MARTINO -

via Alla Porta degli Archi, 3/1 – Genova – tel. 010 862 20 50

www.sinbase.org - info@sinbase.org

## VENERDI' 2 SETTEMBRE ORE 14 AL PADIGLIONE 7 – 1° piano RIUNIONE DEL COMITATO PRO PART TIME

In pieno agosto il ciclo aziendale (sarà la calura?) diventa irregolare suggerendo atteggiamenti poco consoni all'*applomb* necessario su questioni vitali per i lavoratori come il part-time, per non dire qui delle “fasce”, ecc..

**SE L'AZIENDA, COME LE ALTRE, HA INNEGABILMENTE BISOGNO DI PERSONALE, ABBAIA IL CORAGGIO DI CHIEDERLO ANZICHE' INVENTARSI REVOCHE DEL PART TIME SU ISTIGAZIONE DI CHI GLI BLOCCA OGNI ASSUNZIONE DI PERSONALE NECESSARIO, SPESSO INDISPENSABILE !!**

Ma il coraggio uno, fosse anche un'azienda, se non ce l'ha non se lo può dare. Così preferisce prendersela con i lavoratori, guarda caso proprio su consiglio di chi gli blocca le assunzioni vantandosene, Brunetta & C., ossia l'inventore dell'art. 16 della 183/10, che .... ce lo spiega Brunetta stesso che, pensando siano tutti ignoranti aziende incluse, ha steso apposita circolare esplicativa. Vediamone qualche passo:

La norma prevede un potere eccezionale, che consente all'amministrazione di modificare unilateralmente il rapporto in deroga alla regola generale di determinazione consensuale delle condizioni contrattuali, regola assistita nel caso del *part-time* da una speciale norma di garanzia contenuta nell'art. 5 del d.lgs. n. 61 del 2000, secondo cui il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno non costituisce giustificato motivo di licenziamento. L'eccezionalità della previsione risulta evidente nel momento in cui si considera che la normativa di derivazione comunitaria di cui al d.lgs. n. 61 del 2000 (attuazione della Direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES) prevede per l'ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni del rapporto a tempo parziale specifiche garanzie in favore del lavoratore (art. 3 del citato decreto).

Quindi care aziende, l'art. 16 deroga la normativa europea: disponete di “un potere eccezionale”, revocate anche unilateralmente il part-time, potete scavalcare le *specifiche garanzie in favore del lavoratore!!!*

Ed allora tutte le aziende, rincorrendo più o meno tardivamente i tempi, alé, lettere a tutti i part-time con allegato apposito modulo “esca” che, sottoscritto, finirebbe solo con l'attestare *la volontà del lavoratore alla rinuncia del proprio contratto in essere*. E, naturalmente, raccomanda pure: .. *entro e non oltre il ...* (segue data inderogabile).

**Peccato però che la circolare non sia ancora finita:**

Dato il carattere di specialità della disposizione, l'esercizio della facoltà è stato delimitato entro un definito arco temporale. Pertanto, decorso questo termine, secondo il regime generale, un'eventuale modifica del rapporto di lavoro richiede comunque l'accordo tra le parti, salvo le ipotesi in cui la legge o i CCNL prevedano un diritto potestativo del lavoratore alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno e le situazioni di esercizio del potere unilaterale alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 3 del d.lgs. n. 61 citato.

Ossia, passati i noti 180 giorni dal 23/11/10, come da art. 16 della 183/10, persino per Brunetta, un'eventuale modifica del rapporto di lavoro richiede comunque l'accordo tra le parti, ... salvo i casi in cui sia impossibile imporla ... contro un diritto potestativo del lavoratore, ecc.. Quindi senza consenso del *lavoratore part-time* non può essere modificato un bel niente. E, poi, chi sarebbe tanto sbadato da chiedere spontaneamente, a norma del “nuovo regolamento”, il tempo parziale ... avendolo già??

**Sempre che per “parti” l'azienda non intenda quelle che hanno sottoscritto l'accordo del 9/5/11 in Regione, i soliti sindacati firmaioli. Allora sappia l'azienda che i part-time, negli eventuali ricorsi alla magistratura contro revoche/modiche/conferme unilaterali, in *primis*, proprio per non rischiare di perdere tali ricorsi, disconosceranno necessariamente ogni rappresentanza a tali firmaioli.**

## COMITATO PRO PART TIME